



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 879 / 2021

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA TRONCHIN S.R.L ALL'ESERCIZIO DELL' IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO IN VIA CANALETTO 38, SCORZE (VE). RINNOVO CON MODIFICA.

Il dirigente

Visti

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale”;
- ii. il D.lgs 03.09.2020 n.116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” in vigore dal 26.09.2020, che ha apportato modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- iii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le “Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”;
- iv. l’art. 184-ter che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto.
- v. il Regolamento Ue 715/2013 recante i “Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- vi. il D.Lgs. 29 aprile 2010, n.75 recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
- vii. il D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare l’art. 26-bis recante “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, che prevede l’obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterno;
- viii. la nota prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019, con la quale la Regione ha precisato che per i progetti di impianti approvati ai sensi del titolo IIIbis della Parte II e dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006, il Piano di sicurezza recante le procedure da adottarsi in caso di incidente che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento, di cui all’art. 22 c.2 lett d) della L.R. 3/2000, richiamato altresì all’All. A punto 8 della DGRV 2966/2006, possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla L. 132/2018;
- ix. la D.G.R.V n. 568 del 25.02.2005 recante “Norme tecniche ed indirizzi operativi per la conduzione degli impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre frazioni organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica”;
- x. la DGRV 288 dell’11.03.2014 che disciplina la procedura e il metodo di calcolo per la certificazione annuale della percentuale di raccolta differenziata ai fini ecotassa;
- xi. la DGRV n. 445 del 06.04.2017 che detta indirizzi tecnici sulla corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani;
- xii. la D.G.R.V. 119 del 07.02.2018 “ Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti” contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
- xiii. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;

- xiv. la L.R. n. 20/2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;
- xv. la L.R. 52/2012 con la quale la Regione del Veneto ha dettato “*nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge Finanziaria 2010)”*”;
- xvi. l’art. 25, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27 che specifica le attività rientranti nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani soggetto ad affidamento;
- xvii. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- xviii. la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- xix. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- xx. l’art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’Ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131
- xxi. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- xxii. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l’elaborato D dell’Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l’art. 16 dell’Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- xxiii. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xxiv. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l’altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- xxv. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all’esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xxvi. la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019.
- xxvii. la Legge 2 novembre 2018, n. 128 entrata in vigore il 03.11.2019 che modifica l’art. 184 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e prevede che le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 208, che comprendano la cessazione della qualifica di rifiuto, siano rinnovate nel rispetto delle disposizioni ivi contenute, e che, qualora non riconducibili a Regolamenti europei, le operazioni di recupero, anche se rientranti nelle filiere del D.M. 05.02.1998, devono rispettare i criteri individuati al comma 3 del citato articolo 184-ter;
- xxviii. le “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste” del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale n. 23/2020, approvate in data 06.02.2020, che specificano al capitolo 4 i criteri condivisi per l’attività di supporto tecnico delle Agenzie in fase di istruttoria dei procedimenti;

Visto che

- i. gli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e delle successive modifiche e integrazioni che attribuiscono al Presidente della Provincia il controllo preventivo e successivo degli scarichi liquidi provenienti dagli impianti di trattamento a servizio degli insediamenti produttivi di potenzialità inferiore a 13.000 abitanti equivalenti per il trattamento dei reflui ivi prodotti.
- ii. la parte terza del D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” che comprende, fra l’altro, norme sulla tutela delle acque dall’inquinamento e la parte quarta del decreto stesso contiene anche norme sulla gestione dei rifiuti; in particolare l’articolo 124 del decreto stesso reca *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico.
- iii. l’articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l’assoggettamento all’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche”.
- iv. l’articolo 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell’8.12.2009,) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88

Visti

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. l’art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv. il decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3.01.2019, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v. il decreto del sindaco metropolitano n. 4 del 22.01.2021 relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’area “Ambiente” al dott. Massimo Gattolin;
- vi. la deliberazione n. 18 del 18 dicembre 2020, esecutiva, con cui il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023;
- vii. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021-2023, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 14/2021 del 16.02.2021, che prevede all’obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell’ambiente” nell’ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.

Premesso che

- i. in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l’obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Sofia Memoli individuato a seguito di atto di nomina del 29 giugno 2020 ed il collaboratore all’istruttoria Giada Vecchiuzzo non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d’interessi rispetto all’incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all’obbligo di astensione così come stabilito dall’art. 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- iii. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- iv. gli artt. 23 e seguenti del regolamento provinciale sull’accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- v. con decreto n. 54 del 22.07.2020, il Sindaco metropolitano ha approvato l’aggiornamento della Carta dei Servizi, comprendente l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, in cui è indicato:
 - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;

c. il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento;

Premesso che

con determina provinciale n. 41245 del 15.05.2011 è stato approvato, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 25 della L.R. 3/2000, il progetto presentato dalla ditta Tronchin srl con sede legale in via Barche 53 Mirano VE, per la realizzazione di un impianto di recupero consistente in compostaggio verde e ramaglie, da realizzarsi in via Canaletto 38, Scorzè (VE);

con determina provinciale n. 17675 del 25.02.2013 è stato autorizzato l'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000;

con determina prot. 56271 del 20.06.2013 sono state autorizzate alcune modifiche non sostanziali dell'impianto;

con determina prot. 56271 del 20.06.2013 sono state autorizzate alcune modifiche non sostanziali dell'impianto;

con determina provinciale prot. 91584 del 6.11.2015 sono state autorizzate ulteriori modifiche non sostanziali dell'autorizzazione;

con determina della Città metropolitana di Venezia prot. 20388 del 8.03.2016 è stato concluso il non assoggettamento alla procedura di VIA relativo alla richiesta di aumento della potenzialità;

con determina prot. n. 68536 del 04.08.2016 è stato autorizzato l'esercizio con modifica non sostanziale consistente nell'aumento della potenzialità;

Visto che

con nota acquisita al prot. n. 40913 del 14.08.2020, la ditta ha presentato istanza di rinnovo con modifiche sostanziali dell'autorizzazione prot. n. 68536 del 04.08.2016, di cui le modifiche richieste consistono in:

- *incremento della quantità di rifiuti messi in riserva (R13) prima del trattamento dalle attuali 300 t a 500 t;*
- *riorganizzazione dell'area di deposito e pretrattamento dei rifiuti, consistente in una ridefinizione degli spazi;*
- *differenziazione delle altezze dei diversi cumuli, richiedendo di poter fissare 4,5 m per i rifiuti in attesa di trattamento (Area R13), 3,5 m per i rifiuti in compostaggio (Area R3), 5 m per l'ACV in attesa di caratterizzazione;*
- *possibilità di produzione di rifiuti CER 190501 "parte di rifiuti urbani e simili non compostata" durante le operazioni finali di vagliatura/raffinazione dell'ACV;*
- *avvio a compostaggio, previa triturazione, anche della frazione lignea grossolana con diametro > 15 cm;*
- *individuazione di apposita area esterna all'impianto (fg. 27 mapp. 268 del Comune di Scorzè), concessa in comodato d'uso, per depositare i lotti di ACV già caratterizzati e non immediatamente avviati a riutilizzo.*
- *eliminazione della prescrizione di cui al punto 33 della determina prot. n. 68536 del 04.08.2016;*
- *revisione di alcune procedure accessorie alla gestione del processo di compostaggio.*

con nota acquisita al prot. n. 43373 del 02.09.2020 la ditta ha trasmesso come integrazione spontanea, l'aggiornamento della documentazione relativa alla valutazione di impatto acustico;

con nota prot. n. 44264 del 07.09.2020, ai fini della procedibilità dell'istruttoria per la valutazione dell'istanza in oggetto e ai fini dell'avvio al procedimento, si invitava la ditta, ai sensi dell'art 6 c. 1 lettera b della L. 241/1990, a completare l'istanza mediante una revisione delle "Relazione Tecnica Generale", integrata con una apposita sezione in cui venisse data evidenza della conformità al nuovo articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, e in cui venisse data evidenza della conformità alle "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste", del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale;

con nota acquisita al prot. n. 48826 del 28.09.2020 la ditta ha trasmesso la relazione richiesta;

con nota prot. n. 56054 del 30.10.2020 si è comunicato l'avvio al procedimento di rinnovo con modifiche e si è indetta la Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 comma 2 della Legge 241/90, in forma semplificata ed in modalità asincrona, per l'acquisizione dei pareri di competenza, richiedendo, nel particolare:

- *all'ARPAV una valutazione circa la conformità dell'attività di recupero e produzione di EoW, di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006, nonché su eventuali prescrizioni in merito all'attività da svolgersi, con riferimento all'attività di compostaggio prevista al paragrafo 16.1 lett. l dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i.*
- *al Comune il parere per gli aspetti edilizio-urbanistici, eventuali vincoli paesaggistici, la viabilità, e di dare evidenza della conformità edilizia per quanto riguarda la nuova area fg. 27 mapp. 268, ovvero l'apposita area esterna all'impianto di stoccaggio dei lotti di ACV, e il parere per quanto riguarda gli adempimenti previsti dalla L. 447/1995 in materia di rumore;*
- *al Comando provinciale dei vigili del fuoco con riferimento al rispetto degli adempimenti previsti dal D.P.R. 151/2011, nonché all'idoneità dei sistemi di stoccaggio e delle misure di protezione attive e passive rispetto al rischio incendio, e per quanto riguarda il Piano di Sicurezza;*
- *all'ULSS con riferimento alle competenze in materia di tutela della salute pubblica e per gli aspetti connessi alla qualifica di End of Waste dei rifiuti recuperati, con riferimento al Regolamento REACH, oltre che per eventuali valutazioni connesse all'aspetto della sicurezza negli ambienti di lavoro;*
- *al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, per eventuali valutazioni in riferimento al trattamento di rifiuti urbani;*
- *al Consorzio di bonifica Acque Risorgive in riferimento allo scarico in fossato proveniente dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia .*

con nota prot. n. 63711 del 07.12.2020 si è chiesto alla ditta di trasmettere la seguente documentazione integrativa:

- *le integrazioni richieste dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive con nota assunta al prot. n. 58802 del 13.11.2020;*
- *integrazione della relazione tecnica con l'indicazione delle modalità gestionali della nuova area in cui si chiede di stoccare l'ACV, ovvero con l'indicazione della superficie occupata, dei quantitativi massimi stoccati, delle altezze dei cumuli, della viabilità dell'area e di una procedura atta a garantire la rotazione e l'asportazione dei cumuli di ACV secondo la modalità first in - first out;*
- *copia dell'ultima quietanza di pagamento della polizza RCI;*
- *il documento di Piano di Gestione Operativa, riportante le procedure di conferimento e di accettazione dei rifiuti, le modalità di stoccaggio, le procedure di verifica sui rifiuti e/o prodotti in uscita;*
- *in riferimento agli End of Waste prodotti, così come riportato nelle Linee Guida SNPA sull'applicazione dell'art. 184.ter; ai criteri dettagliati lettera e), un modello di dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, contenente tutte le informazioni tali che per ogni lotto sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto;*
- *in riferimento agli End of Waste prodotti, così come riportato nelle Linee Guida SNPA sull'applicazione dell'art. 184.ter; un capitolo, all'interno della Relazione EoW, in merito all'eventuale applicabilità della normativa REACH/CLP;*
- *l'appendice alla polizza fideiussoria n. 0397400881 del 30.01.2013, adeguata ai sensi della DGRV 2721/2014;*

e si invitano gli Enti a rendere le proprie determinazioni, come già richiesto al punto 2 della nota prot. n. 56054 del 30.10.2020, nel termine di 45 giorni dal ricevimento delle integrazioni richieste alla ditta;

con nota acquisita al prot. n. 214 del 05.01.2021 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 63711 del 07.12.2020;

con nota acquisita al prot. n. 238 del 05.01.2021 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia ha comunicato di non ravvisare aspetti di prevenzione incendi ostativi all'autorizzazione richiesta e di prendere atto che l'attività della ditta attualmente non è assoggettabile a controlli di prevenzione incendi;

con nota acquisita al prot. n. 1564 del 14.01.2021 il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha rilasciato l'attestazione di compatibilità del progetto allo scarico indiretto nel collettore denominato "Peseggiana", sotto il profilo idraulico, prevedendo le seguenti prescrizioni:

- lo scarico dovrà essere dotato nel tratto terminale di un dispositivo antirigurgito atto ad impedire la risalita delle acque di piena;
- la sponda del fossato, in corrispondenza dello scarico, dovrà essere rivestita con roccia calcarea di adeguata pezzatura al fine di evitare l'insorgere di fenomeni erosivi;
- dovrà essere effettuata la pulizia e la ricalibrazione del fossato ricettore, dal punto di immissione dello scarico fino al ricettore demaniale, al fine di ripristinare la perfetta funzionalità idraulica;
- le acque dovranno risultare non inquinanti, in ottemperanza alle norme previste in materia ambientale;

con nota acquisita al prot. n. 2189 del 18.01.2021 il Comune di Scorzè ha comunicato che il Nulla Osta acustico verrà rilasciato solo successivamente al rilascio del parere, qualora favorevole, di competenza di Arpav, ed ha espresso parere favorevole sulla compatibilità dell'impianto con la destinazione urbanistica dell'area interessata e identificata al NCT, Comune di Scorzè, foglio 27, mappale 245-268 (porzione), in quanto ricadente in ZTO E2 di P.R.G. – zona agricola;

con nota acquisita al prot. n. 8648 del 19.02.2021 Arpav Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici UO Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti ha condiviso i contenuti della documentazione progettuale prodotta dalla ditta, fatta eccezione per la richiesta di elevare da 3 a 3,50 metri l'altezza dei cumuli durante la fase di compostaggio, proponendo che sia rivista la frequenza dei rivoltamenti dei cumuli durante la fase di compostaggio, riducendola da 10 giorni a 7 giorni per il primo mese di trattamento;

con nota acquisita al prot. n. 13565 del 17.03.2021 Arpav Dipartimento Provinciale di Venezia UO Controlli Ambientali ha ritenuto necessario che venisse prodotta una nuova documentazione di Impatto Acustico rappresentativa del nuovo scenario acustico creato a seguito delle modifiche sostanziali richieste;

con nota acquisita al prot. n. 19197 del 19.04.2021 la ditta ha trasmesso la documentazione di Asseverazione di Non Incidenza Ambientale;

con provvedimento prot. n. 19841 del 21.04.2021, determina n. 847/2021 è stata accertata la non necessità di valutazione di incidenza ambientale;

Ritenuto di procedere con una apposita prescrizione in merito all'aggiornamento del documento di valutazione di impatto acustico;

Ritenuto di accogliere la modifica consistente nell'individuazione di apposita area (fg. 27 mapp. 268 del Comune di Scorzè), per depositare i lotti di ACV già caratterizzati e non immediatamente avviati a riutilizzo, in considerazione del fatto che l'area, pur essendo esterna all'impianto è comunque contigua allo stesso e si trova all'interno del perimetro di proprietà dello stesso, a condizione che venga garantita la tracciabilità dei lotti di cessato rifiuti depositati;

Ritenuto di assoggettare l'inizio delle attività di deposito di ACV nella suddetta area alla presentazione di opportuna documentazione nella quale sia attestato da un professionista abilitato l'idoneità del telo in HDPE a garantire l'impermeabilità nel tempo, anche con manutenzione periodica programmata, ed il tempo massimo oltre il quale ne deve essere prevista la sostituzione.

Ritenuto altresì di prescrivere la predisposizione ed esecuzione di un Programma periodico di verifica dell'integrità del telo in HDPE utilizzato per l'impermeabilizzazione di detta area, e della sua tenuta idraulica. Le verifiche effettuate e gli eventuali interventi di manutenzione dovranno essere annotati nel quaderno di manutenzione dell'impianto.

Ritenuto, con l'occasione, di specificare e inserire nell'elenco dei rifiuti prodotti anche il codice CER 190503 *compost fuori specifica*;

Considerato che le altezze dei diversi cumuli richieste con la modifica, 4,5 m per i rifiuti in attesa di trattamento (Area R13), 3,5 m per i rifiuti in compostaggio (Area R3), 5 m per l'ACV in attesa di caratterizzazione (depositato nel perimetro dell'impianto), rientrano nella schermatura della barriera verde perimetrale di altezza circa 5,5 m;

Richiamato che la DGRV 568/2005 prevede che il sopravaglio esitato alla fine del processo di compostaggio e biostabilizzazione è identificato con il CER 190501 “*parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost*”;

Considerato che l’impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all’Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29/04/2015;

Visto che l’attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. 40316591000116 e Appendice di precisazione n. 1 emesse da Tua Assicurazioni Spa il 23.12.2020, con decorrenza dal 23.12.2020, scadenza il 23.12.2030 e validità fino al 23.12.2032, e dall’Appendice di precisazione n. 1 alla fideiussione n. 40316591000116, emessa il 21.01.2021;

Visto che l’attività è garantita dalla polizza RCI n. 50026832000012 emessa da Cattolica Assicurazioni, per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento per l’anno in corso fino al 24.10.2021;

Dato atto che la ditta non è in possesso di certificazioni ambientali;

Ritenuto che, in accordo con l’istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio dell’autorizzazione richiesta con istanza prot. n. 40913 del 14.08.2020 ;

Ritenuto di precisare con l’occasione che l’obbligo previsto dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare dall’art. 26-bis recante “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, che prescrive ai gestori di predisporre un Piano di emergenza interno, è assolto con la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all’art. 22 c.2 lett. d) della L.R. 3/2000, come chiarito con la nota regionale prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019; resta invece in capo ai gestori l’obbligo di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l’elaborazione del Piano di emergenza esterno;

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n 180 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 25.04.2021, risulta rispettato;

DETERMINA

1. Ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e degli artt. 23-26 della L.R. 3/2000, è rinnovata l’autorizzazione all’esercizio prot. n. 68536 del 04.08.2016 della ditta Tronchin S.r.l. (C.F. 03825270279), con sede legale in Via Barche 53, 30035 Mirano (VE), per l’impianto di recupero rifiuti sito in Via Canaletto 38, 30037 Scorzè (VE), per lo svolgimento delle operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. indicate al punto 11, e contestualmente è approvato il progetto di modifica e il relativo esercizio dell’impianto, secondo il progetto presentato dalla ditta con nota acquisita al prot. 40913 del 14.08.2020 e alle successive integrazioni citate in premessa, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Tutti gli impegni assunti con la documentazione progettuale sopra citata si intendono vincolanti ai fini della gestione impiantistica, nel rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento.

2. Il presente provvedimento **ha validità fino al 23.04.2031** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, **almeno 180 giorni prima della relativa scadenza**.
3. L’efficacia del presente provvedimento decorre dal giorno successivo alla data di trasmissione dello stesso ed è subordinata all’accettazione delle garanzie finanziarie presentate in accordo con il punto seguente, come da relativi atti di accettazione.
4. La ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento** l’appendice alla fideiussione, in recepimento della presente autorizzazione dovuta ai sensi della DGRV n. 2721 del 29.12.2014 secondo il **modello trasmesso unitamente** al presente provvedimento. La fideiussione andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta da questa Amministrazione, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione. Dovrà altresì essere trasmessa, per conoscenza dell’avvenuto adempimento, copia della polizza Responsabilità Civile Inquinamento (RCI).
5. La fideiussione potrà essere prestata anche per una durata inferiore alla validità dell’autorizzazione (per un periodo non inferiore a 3 anni) fatto salvo che il suo rinnovo, comprensivo dell’adeguamento ISTAT dell’importo garantito, deve intervenire **almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa**. Congiuntamente al rinnovo, la ditta dovrà attestare la regolarità della polizza di Responsabilità Civile Inquinamento, mediante trasmissione a questa Amministrazione di copia della quietanza di pagamento.
6. Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria nei termini sopra indicati comporta **l’automatica sospensione** dell’efficacia del presente provvedimento, senza ulteriori comunicazioni da parte della Città metropolitana di

Venezia. In tal caso, **entro la data di scadenza delle garanzie finanziarie**, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti dandone comunicazione alla scrivente Amministrazione, al Comune di Venezia ed all'ARPAV.

7. Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione e le quietanza di pagamento della polizza Responsabilità Civile Inquinamento.
8. In caso di riduzione dei massimali delle fideiussioni e della polizza RCI per la certificazione ISO14001 ovvero la registrazione EMAS, i relativi rinnovi devono essere trasmessi entro 30 giorni da ciascuna scadenza, ovvero i massimali dovranno essere adeguati nel medesimo termine.
9. **Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento** la ditta dovrà trasmettere a questa Amministrazione, al Comune di Scorzè e ad ARPAV un aggiornamento del documento previsionale di valutazione di impatto acustico, rappresentativo del nuovo scenario acustico creato a seguito delle modifiche approvate con il presente provvedimento. Eventuali interventi mitigativi in materia di rumore dovranno essere concordati con il Comune di Scorzè.
10. **Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento**, la ditta dovrà trasmettere un aggiornamento del Piano di Gestione Operativa, in cui siano dettagliate le procedure interne relative a tutte le linee di trattamento autorizzate al punto successivo, in recepimento del presente provvedimento.
11. Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

R3: cernita e selezione, separazione dei rifiuti estranei e della frazione lignea grossolana con diametro > 15 cm e compostaggio aerobico in discontinuo della frazione verde più umida e di quella lignea con diametro < 15 cm e della frazione lignea grossolana con diametro > 15 cm, finalizzato alla formazione di ammendante compostato verde;

R13: Messa in riserva per i rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso l'impianto e per i rifiuti prodotti dall'attività destinati a recupero presso altro impianto;

D15: deposito preliminare, limitatamente allo stoccaggio presso l'impianto dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero e destinati allo smaltimento presso altro impianto.

nelle aree identificate nella **planimetria allegata "stato di progetto"** alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

12. Le tipologie di rifiuti conferibili nelle aree specificate nella **planimetria allegata** sono quelle individuate nella **tabella** seguente:

CER	DESCRIZIONE
020103	Scarti di tessuti vegetali
030101	scarti di corteccia e sughero
030301	scarti di corteccia e legno
200201	rifiuti biodegradabili

13. La capacità complessiva di stoccaggio dei rifiuti presenti istantaneamente in impianto (ricevuti da terzi e/o prodotti), non può superare le **500 tonnellate**, provvedendo nel periodo estivo (1 maggio – 30 settembre) nell'avvio a trattamento delle frazioni verdi che possono subire più velocemente processi di degradazione. In ogni caso non potrà essere superata la capacità volumetrica effettiva di stoccaggio, rispetto alle aree indicate nella planimetria "stato di progetto" allegata ed all'altezza massima di cui al punto 17.
14. Il quantitativo massimo di cessato rifiuto presente istantaneamente in deposito resta subordinato alla capacità volumetrica effettiva di stoccaggio, rispetto alle aree indicate nella planimetria "stato di progetto" allegata ed all'altezza massima di cui al punto 17.
15. La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per le operazioni di recupero autorizzate non può superare le **30 ton/giorno**, e le **10.500 ton/anno**, al netto dei sovvalli riutilizzati nel processo.
16. I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto sono stoccati presso l'impianto in deposito preliminare (D15) oppure in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata, nelle aree identificate nella planimetria allegata per singola tipologia e separatamente dagli altri rifiuti presenti in impianto, nel rispetto dei

quantitativi massimi stoccabili (R13/D15) di **100 tonnellate** e comunque rientrante nei quantitativi di cui al precedente punto 13, sono identificati nella **tabella** seguente:

rifiuti prodotti	
CER	DESCRIZIONE
191201	carta e cartone
190501	Parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost
190503	Compost fuori specifica
191202	metalli ferrosi
191203	metalli non ferrosi
191204	plastica e gomma
191205	vetro
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206, inclusa la frazione con diametro > 15cm
191208	prodotti tessili
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211

Eventuali altri rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti speciali potranno essere stoccati nel rispetto del quantitativo massimo sopra individuato, dando comunicazione alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia **entro 48 ore** dal momento in cui vengono generati, allegando copia del documento di trasporto del rifiuto in ingresso nel quale sono stati rinvenuti e comunicando le modalità di gestione.

17. I cumuli dovranno avere altezze massime di 4,5 m per i rifiuti in attesa di trattamento (R13), di 3,5 m per i rifiuti in compostaggio (R3), di 5 m per l'Ammendante Compostato Verde in attesa di caratterizzazione, e di 6 m per l'Ammendante Compostato Verde già caratterizzato depositato nell'area esterna dell'impianto, e comunque non devono dare origine a dispersioni in caso di vento. In ogni caso dovranno essere assicurate le condizioni di sicurezza e stabilità dei cumuli.
18. **L'avvio** delle attività di deposito nell'area fg. 27 mapp. 268 del Comune di Scorzè di ACV già caratterizzato, è subordinato alla presentazione di opportuna documentazione nella quale siano attestati da un professionista abilitato l'idoneità del telo in HDPE a garantire l'impermeabilità nel tempo, anche con manutenzione periodica programmata, ed il tempo massimo oltre il quale ne deve essere prevista la sostituzione.
19. **Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento**, dovrà essere presentato alla scrivente Amministrazione un Programma periodico di verifica dell'integrità del telo in HDPE di cui al precedente punto e della sua tenuta idraulica.

Condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 -ter

20. Le tipologie di rifiuti che cessano la qualifica di rifiuto, in conformità alle Linee Guida SNPA della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. n. 152/2006 sono individuate nella **tabella End of Waste allegata**.
21. Le attività, i procedimenti, i metodi di recupero dei rifiuti ed il sistema di gestione devono garantire l'ottenimento di end of waste aventi caratteristiche conformi agli standard tecnici ed ambientali indicati nella tabella di cui al punto precedente. Copia della citata normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.
22. E' ammesso nell'apposita area individuata in planimetria "stato di progetto" il deposito di massimo due lotti di cessato rifiuto, ciascuno di dimensione massima di 1500 mc e di altezza massima di 6 metri.

23. Per ciascun lotto di cessato rifiuto dovranno essere effettuate le verifiche di conformità del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto alle specifiche indicate nella tabella di cui al punto 20 e gli esiti delle stesse dovranno essere tenuti a disposizione dell'Organo di controllo.
24. Le analisi sui cessati rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
25. Eventuali lotti di cessato rifiuto non conforme dovranno essere registrati nel registro di carico e scarico e gestiti come rifiuto e dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione in cui sia specificata la criticità riscontrata, la modalità risolutiva e il tipo di trattamento finale a cui verrà destinato.
26. In caso di non conformità per aspetti di eco compatibilità, il materiale deve essere avviato ad impianti di smaltimento o di recupero che preveda un trattamento idoneo alla gestione del Compost Fuori Specifica.
27. Si dà atto che il Compost è esente dalla registrazione REACH, ai sensi della voce 12 dell'allegato V del Reg. UE 1907/2006 e s.m.i.. In ogni caso, ai sensi dell'art 32 del Reg. UE 1907/2006, all'atto dell'immissione sul mercato, ogni lotto di EoW deve essere accompagnato da una "scheda informativa" contenente le informazioni di sicurezza del prodotto.
28. Il tempo di permanenza all'interno dell'impianto degli end of waste prodotti (ACV) è di **6 mesi dalla data di produzione** e comunque subordinato alla capienza massima degli spazi di stoccaggio preposti. Dovrà essere comunicato a questa Amministrazione e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia il superamento di tale termine, indicando il lotto di cui trattasi e le motivazioni di tale superamento, nonché la data prevista per l'allontanamento del lotto stesso.
29. Deve essere allontanato dall'impianto prioritariamente il lotto di cessato rifiuto più datato rispetto al lotto prodotto in tempi successivi (cosiddetto metodo "*first in – first out*"). Gli stoccaggi dovranno inoltre essere organizzati in modo da garantire lo spazio necessario al passaggio dei mezzi d'opera garantendo in ogni momento il raggiungimento dei lotti di EoW più datati.
30. Restano sottoposti al regime dei rifiuti le end of waste ottenute dalle attività di recupero che non presentano le caratteristiche previste o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nelle planimetrie allegate.

Sistema di gestione

31. La procedura del Sistema di gestione che consente di attestare il soddisfacimento dei requisiti per la produzione delle end of waste è riportata nel documento "Programma di Garanzia della Qualità Aziendale" (PGQA), redatto in conformità alla DGRV 568/2005.
32. La procedura di cui al punto precedente deve dare atto delle modalità di tracciabilità dei lotti di cessato rifiuto, durante le fasi di produzione, caratterizzazione e deposito nell'area esterna e deve dare atto delle modalità attuate a garanzia del rispetto delle tempistiche di cui al punto 28.
33. Copia della procedura di cui al punto 31, come integrata dal punto 32, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione **entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento** e dovrà conservata presso l'impianto unitamente alla presente autorizzazione ed essere messa a disposizione dell'Autorità di controllo che dovesse farne richiesta.

Dichiarazione di conformità

34. La dichiarazione di conformità per l'end of waste deve avere i seguenti contenuti minimi: ragione sociale del produttore; caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto; quantificazione del lotto di riferimento; rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti; specifico utilizzo.
35. La dichiarazione di conformità dovrà avere le forme della dichiarazione sostitutiva di veridicità ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR 445 del 28/12/2000. Alla dichiarazione di conformità dovrà essere allegata la Dichiarazione di Prestazione (DoP) di cui al Reg. 305/2011.
36. Ai sensi dell'art. 14bis c. 7 del D.L. 101/ 2019 come convertito con L. 128/2019, la ditta dovrà presentare istanza di aggiornamento a questa Amministrazione **entro 180 giorni dall'eventuale emanazione di decreti ministeriali di cui all'art. 184ter c. 2 del D.Lgs. 152/2006**, relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto per le tipologie

oggetto del presente provvedimento. La mancata presentazione dell'istanza nei termini indicati comporterà l'automatica sospensione dell'attività interessata dai suddetti decreti, senza ulteriori comunicazioni.

Prescrizioni relative ai rifiuti in ingresso ed ai rifiuti/prodotti in uscita

37. Il contenuto di materiali ligneocellulosici nella miscela di partenza deve essere almeno pari al 30% in peso del totale compresi i sovvalli riutilizzati a inizio processo. I sovvalli non possono superare il 50% della frazione verde e devono essere preventivamente puliti da residui plastici tramite idoneo trattamento.
38. Il processo dovrà essere monitorato attraverso i seguenti controlli in base alla D.G.R.V. 568/05:
 - i. controllo semestrale dei rifiuti in entrata (nella messa in riserva prima della lavorazione) per la verifica del rispetto della Tabella A della DGRV n. 568/2005
 - ii. controllo trimestrale dei rifiuti in entrata relativamente ai metalli pesanti per la verifica del rispetto della Tabella A della DGRV n. 568/2005, per i produttori che dichiarano in fase di omologa del rifiuto la provenienza degli stessi da strade o zone ad intenso traffico
 - iii. registrazione dei parametri di processo relativi ai cumuli in fase di biossidazione (T, numero dei rivoltamenti) per ogni lotto ogni 3 giorni
 - iv. registrazione dei parametri di processo relativi ai cumuli in fase di maturazione (T, numero dei rivoltamenti) per ogni lotto, il primo mese con cadenza settimanale, dopo il primo mese ogni 20 giorni
 - v. controllo semestrale della stabilità biologica del materiale in compostaggio a fine biossidazione (IRD) con riferimento alla tabella G della DGRV 568/05 per ogni lotto da effettuarsi almeno dopo 45 giorni di maturazione e prima della vagliatura
 - vi. controlli sul processo propriamente detto per l'identificazione e la rintracciabilità dei singoli lotti di produzione a partire dal conferimento e durante tutte le fasi di produzione e consegna, mediante l'utilizzo di cartellonistica, al fine di risalire ai dati relativi al processo previsti dal PGQA
 - vii. controllo semestrale della qualità del prodotto finito (ACV) con riferimento anche all'allegato 2 del decreto legislativo n. 75/2010 per ogni lotto
 - viii. controllo sulla gestione di eventuali lotti non conformi come previsto dal paragrafo 4 - Allegato C della DGRV n. 568/2005 con obbligo di comunicazione e presentazione dei certificati analitici all'Osservatorio Suoli del Dipartimento provinciale di Treviso dell'A.R.P.A.V.
39. Ai fini dell'igienizzazione, dovrà essere mantenuta una temperatura superiore a 60°C per almeno cinque giorni consecutivi. La temperatura dei cumuli dovrà pertanto essere misurata e registrata almeno due volte la settimana. Ad igienizzazione avvenuta, la temperatura dei cumuli dovrà essere misurata prima di ogni rivoltamento.
40. I cumuli devono essere rivoltati con frequenza settimanale (ogni 7 giorni) il primo mese di trattamento e, successivamente, almeno una volta ogni 20 giorni.
41. In caso di rilevamento di basse temperature nelle fasi di biossidazione e/o di maturazione il processo dovrà essere riattivato mediante rivoltamento per ossigenare il materiale; in caso di materiale troppo secco si dovrà inoltre provvedere all'irrigazione dei cumuli.
42. I singoli lotti di produzione del compost dovranno essere identificati e rintracciabili a partire dal conferimento delle matrici organiche e durante tutte le fasi di produzione e consegna. Per ognuno dei lotti dovranno essere registrati:
 - la data di allestimento
 - le matrici organiche di partenza
 - la percentuale di ogni matrice organica nella miscela
 - i tempi e la temperatura di processore quantità di prodotto ottenuto
43. L'ammendante compostato verde prodotto dall'Azienda dovrà rispettare gli standard agronomici, merceologici e ambientali previsti dal d. lgs. n. 75/2010 e i limiti di accettabilità indicati nella Tabella B della D.G.R.V. n. 568 del 25.2.2005.
44. L'immissione sul mercato del fertilizzante prodotto deve essere preceduta dall'iscrizione della Ditta produttrice al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" come disposto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 75/2010.

45. L'eventuale miscelazione del compost con altri ammendanti e/o fertilizzanti organici deve essere effettuata in una fase successiva alla produzione dell'ammendante compostato verde il quale deve essere sempre individuabile grazie a idonea indicazione e i concimi eventualmente miscelati devono rispettare i parametri previsti dal d. lgs. n. 75/2010.
46. E' fatto carico alla Società in oggetto di accertare che:
 - i materiali conferiti all'impianto dai fornitori soddisfino i requisiti richiesti per i materiali da trattare in modo da assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti per la qualità del compost
 - i documenti di approvvigionamento (contratti, capitolati di fornitura, ordini) contengano le informazioni che descrivano chiaramente la matrice organica conferita, indicandone tipologia e quantità e (se richieste dall'impianto) analisi e metodologie di produzione, nonché criteri di accettazione.
47. La Ditta dovrà provvedere alla bagnatura del fondo stradale al fine di evitare la diffusione di polveri provenienti dal transito dei veicoli durante il percorso della strada di accesso all'impianto.
48. La Ditta dovrà verificare ogni anno e prima dell'avvio di una nuova campagna di raccolta del rifiuto destinato al compostaggio, l'integrità della pavimentazione dell'impianto. Di tale operazione dovrà essere tenuta traccia nel quaderno di manutenzione.
49. I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti se accompagnati da documenti contenenti specifiche informazioni di base del rifiuto, che deve consentire di individuare con precisione la tipologia del rifiuto e la provenienza o meno da zone ad alto traffico veicolare. Detta documentazione deve essere riferita ad ogni lotto di produzione dei rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale e comunque ripetuta ogni qualvolta il ciclo di produzione del rifiuto subisca variazioni significative. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dall'Impresa. La caratterizzazione analitica del rifiuto in ingresso, deve fare riferimento alla D.G.R.V n. 568/2005 Allegato C al paragrafo 1.
50. La responsabilità dell'omologa e della verifica di conformità all'omologa dei rifiuti conferiti è in capo al tecnico responsabile. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, il tecnico responsabile dovrà valutare se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali. Inoltre all'atto di ogni conferimento di rifiuti è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto.
51. Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da utenze domestiche, se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, nell'ambito dell'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell'art. 25, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, e in Regione Veneto ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. 52/2012, lettera b), c) e g).
50. I rifiuti prodotti dall'attività, identificati da codice a specchio, dovranno essere sottoposti a caratterizzazione analitica riferita a ciascun lotto di produzione. Ove il rifiuto in ingresso sia costituito unicamente da sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde, la caratterizzazione dei rifiuti prodotti dall'attività, individuati dai "codici a specchio" CER 191207 e 191212, considerata l'esigua produzione degli stessi da parte dell'impianto, potrà essere effettuata con frequenza minima semestrale e comunque ad ogni lotto in uscita dall'impianto; in caso di rilevamento di un superamento, dovrà essere data comunicazione a questa Amministrazione.
51. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell'organo di controllo i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.
52. I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.
53. I rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 non potranno essere avviati ad altro impianto che ne effettui la sola operazione di messa in riserva R13. Qualora l'avvio a trattamento di recupero diverso da R13 non sia evidente dal formulario di trasporto, dovrà essere acquisita specifica attestazione dell'impianto di destinato in merito al trattamento cui è sottoposto il rifiuto ricevuto.
54. I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano

formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.

Prescrizioni relative allo stoccaggio

55. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
56. Per tutti i rifiuti stoccati, dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita.
57. Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
58. I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti e dalle materie prime presenti nell'impianto. In particolare dovranno essere mantenuti distinti i rifiuti in uscita identificati dal CER 191212 destinati a recupero rispetto a quelli del medesimo CER destinati a smaltimento, e i rifiuti identificati dal CER 191207 costituito dalla frazione con diametro maggiore di 15 cm rispetto a quelli del medesimo CER costituiti da legno trattato e/o impregnato eventualmente rinvenuti nei rifiuti in ingresso. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.
59. La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e di stoccaggio.
60. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
61. Dovrà essere periodicamente verificata l'integrità del telo in HDPE utilizzato per l'impermeabilizzazione dell'area preposta al deposito dell'ACV già caratterizzato, secondo il Programma presentato ai sensi del punto 19. Le verifiche effettuate e gli eventuali interventi di manutenzione dovranno essere annotati nel quaderno di manutenzione dell'impianto.
62. La messa in riserva dei rifiuti soggetti a dilavamento meteorico dovrà essere effettuata con contenitori coperti o telonati. Il loro stato di manutenzione dovrà essere verificato con periodicità in modo tale che i contenitori danneggiati o usurati potranno essere tempestivamente sostituiti.
63. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
64. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
65. I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
66. I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti conferiti in impianto non dovranno superare i **60 giorni**; in ogni caso i rifiuti conferiti in impianto che dovessero risultare particolarmente putrescibili dovranno essere avviati al trattamento nel minor tempo possibile e non dovranno dare origine ad emissioni maleodoranti; per i rifiuti prodotti, i tempi di stoccaggio di ogni singola partita non dovranno superare i **365 giorni** e nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine per rifiuti destinati a recupero, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

SCARICHI

67. La Ditta TRONCHIN S.r.l., secondo il disposto degli articoli 5, 49 e 50 della L.R. n. 33/85, è autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque di prima e dei primi 8 mm delle acque di seconda pioggia, per complessivi 13 mm, provenienti dai piazzali dello stabilimento di cui è titolare, nel quale si svolge l'attività di cui al punto 6 dell'allegato F alle norme tecniche di attuazione, allegato D alla DGR 842

del 15 maggio 2012 e s.m.i, del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107.

68. L'autorizzazione costituisce anche autorizzazione allo scarico, identificato con il numero 1 nella condotta acque meteoriche recapitante nel fossato privato di proprietà prospiciente l'insediamento di Via Canaletto n. 38 a norma dell'art. 49, comma 4 della citata L.R. 33/85 e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06;
69. Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di cui alla tabella A - sezioni 1, 2 e 4 allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999.
70. Deve essere rispettato quanto previsto dal piano per l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico, previsto dall'art. 1, comma 5 del decreto ministeriale 30 luglio 1999, già approvato con precedente provvedimento prot. n. 41245 del 15.05.11.
71. Devono essere rispettate le prescrizioni e le indicazioni di cui alla nota richiamata in premessa del Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive" acquisita al prot. n. 1564 del 14.01.2021, con cui è stata rilasciata l'attestazione di compatibilità del progetto allo scarico indiretto nel collettore denominato "Peseggiana", sotto il profilo idraulico.
72. Il riutilizzo delle acque antincendio e di bagnatura dei cumuli non è soggetto ad autorizzazione, ma le acque in ingresso al bacino di accumulo, provenienti dall'impianto di trattamento, devono rispettare i limiti imposti a valle dell'impianto stesso.
73. Deve essere presente sulla tubazione di scarico dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia - a monte del pozzetto d'ispezione - un contatore/totalizzatore di portata delle acque scaricate; entro il 31 gennaio di ogni anno devono essere registrati sul "libro - giornale" i volumi complessivi scaricati nell'anno solare precedente.
74. La Ditta è tenuta a mantenere in condizioni di ottimale funzionalità i pozzetti di campionamento posti a valle dello scarico dell'impianto di trattamento e a valle del del by - pass delle acque di seconda pioggia, che devono essere forniti di idonea chiusura e provvisti di un salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e dal by-pass e ad evitare il ristagno delle stesse sul fondo. Non devono essere presenti ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di condotta posto tra l'impianto di trattamento ed il pozzetto; in corrispondenza del pozzetto fiscale dovrà essere riportata la dicitura identificativa del relativo scarico.
75. Il rilascio dei volumi d'acqua trattati deve essere attivato al massimo entro le 48 ore successive all'ultimo evento piovoso, e comunque in tempi tali da garantire la disponibilità del sistema per l'evento piovoso successivo. Si considerano eventi di pioggia separati quelli tra i quali intercorre un intervallo temporale di almeno 48 ore.
76. Deve inoltre essere adottato e tenuto aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35, per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dello stesso ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento. Non è necessaria alcuna vidimazione.
77. Deve essere attivo ai fini del controllo dell'intero processo e di ciascuna fase dello stesso un sistema di sensori di livello collegati a un Program Logic Controller - PLC centrale per la gestione dei sensori stessi, della pompa di alimentazione (MP1), delle soffianti (PS1, PS2 e PS3), del mixer (MX), della pompa di scarico (MP4), della linea di dosaggio nutrienti (MP2); il sistema di misurazione in continuo dei parametri su indicati deve prevedere che le disfunzioni che possono dare origine a uno stato di guasto o di malfunzionamento delle apparecchiature elettromeccaniche (strumenti di controllo on line, protezioni termiche, mancanza di tensione, etc.) siano registrate localmente e contestualmente trasmesse come messaggio di allarme (SMS) su telefoni attivi per reperibilità di pronto intervento su tutte le ventiquattrore: esso deve essere attivo in continuo e collegato al PLC.
78. **Ogni 120 giorni**, dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione medio composito di durata commisurata a quella dello scarico prelevato da personale del laboratorio stesso, dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, BOD5, azoto totale, azoto nitroso, fosfati, fosforo totale, solidi sospesi totali e idrocarburi totali;
79. Le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra indicati devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999.
80. I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno dieci anni dalla loro data.

81. Ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, **almeno sessanta e non più di novanta giorni prima della scadenza del presente provvedimento**, dovrà essere effettuata, da personale di un laboratorio accreditato ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, un'analisi delle acque di scarico mediante un campione medio composito con le caratteristiche descritte al precedente p.to 10, valutando almeno i parametri di cui al medesimo punto; il corrispondente verbale di prelievo e il relativo rapporto di prova – redatti dal personale del laboratorio accreditato – devono essere inviati a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP, entro 7 giorni dalla data di emissione.
82. A seguito di un eventuale ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione per il tramite del SUAP una richiesta di modifica dell'autorizzazione rilasciata, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Ditta deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

DISPOSIZIONI GENERALI

83. Dovrà essere data **tempestiva comunicazione** a questa Amministrazione e al Comune di Scorzè in caso di termine del contratto di comodato d'uso relativo al mappale 268 del Foglio 27 del Comune di Scorzè, quale area di deposito dell'ACV. In caso di mancato rinnovo del contratto di disponibilità dell'area, dovrà essere trasmessa **entro 30 giorni dal mancato rinnovo del contratto**, istanza di modifica del presente provvedimento, comprensiva di idonea documentazione di progetto ad evidenza della diversa area individuata per di deposito dell'ACV e delle modalità di gestione dello stesso.
84. **Entro 30 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, deve essere trasmessa a questa Amministrazione dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale. In caso di sussistenza di detta delega, nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
85. La dichiarazione di cui al precedente punto deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima.
86. L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare, le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
87. La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
88. L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
89. Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al D.Lgs. 152/2006, n. 152.
90. Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
91. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
92. Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006.
93. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei

requisiti. Non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del tecnico responsabile.

94. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale, deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima. Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
95. Dovrà essere comunicata **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione.
96. Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, entro 48 ore, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
97. La ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
98. Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
99. Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
100. La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
101. In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.
102. Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al Comune di Scorzè (VE) e all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
105. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
106. L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
107. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso. In particolare, sono fatte salve eventuali limitazioni disposte in materia di prevenzione incendi dal Comando provinciale dei VVF ai sensi del DPR 151/2011, riguardo l'altezza massima dei cumuli di rifiuti/cessati rifiuti assoggettati a tale normativa e le aree di deposito degli stessi.
108. E' fatto salvo l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterno, di cui all'art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018.
109. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello

Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.

110. Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP per il rilascio alla ditta Tronchin srl e la trasmissione all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia e U.O. "Economia circolare e ciclo dei rifiuti" presso il Dipartimento regionale "Rischi tecnologici e fisici", al Comune di Scorzè, all'Ulss 3 Serenissima, al Comando provinciale dei VVF, e ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente